

## **Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera (MT)**

Oggetto: esposto denuncia penale nei confronti degli amministratori e dei dirigenti del **Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto** e nei confronti del medesimo Consorzio con sede legale in Matera alla via Annunziatela, civico 64, per esercizio abusivo del potere impositivo mediante l'addebito, tramite ruolo esattoriale, del contributo di bonifica dal 2003, compreso, sino all'esercizio 2005. Richiesta di sequestro penale cautelativo del ruolo e delle cartelle di pagamento.  
Richiesta di essere notiziati nell'ipotesi di provvedimento di archiviazione.

----- 0 -----

I sottoscritti Antonio De Franco, Raffaele Mastronardi e Antonio Guida, rispettivamente in qualità di coordinatore dei Comitati Agricoli M.A.B. con sede in Francavilla Fontana (BR) alla via Quinto Ennio, 35/b, di coordinatore del comitato di Bernalda di Metaponto e di coordinatore della vertenza bonifica di Basilicata di Policoro, in uno con le persone meglio generalizzate nell'elenco in calce al presente esposto che mediante l'adesione alla scrivente associazione hanno dato mandato a inoltrare il presente esposto, domiciliati per i suoi fini presso la sede sociale dell'associazione esponente in Francavilla Fontana (BR) alla via Quinto Ennio, 35/b,

### **espongono quanto segue:**

- la Regione Basilicata con legge regionale 33 del 2001, entrata in vigore il 9/9/2001, al fine di procedere alla riforma della attività di bonifica, nel più ampio quadro delle nuove disposizioni in materia di difesa del suolo, ha imposto l'obbligo perentorio (articolo 9, da eseguirsi entro 12 mesi) ai consorzi di bonifica della Basilicata di dotarsi di un nuovo piano di classifica <sup>1</sup> aggiornato ed adeguato alle nuove esigenze poste dalle competenze fissate in materia dalla legislazione sulla difesa del suolo (decentramento e semplificazione amministrativa), sulle acque e sulla contabilità regionale e consortile. Decorso tale termine i piani di classifica vigenti alla data di entrata in vigore della legge medesima hanno perso qualunque efficacia giuridica;

- la legge regionale 33/2001 imponeva l'incombenza di adottare il nuovo piano di classifica e di pervenire alla definitiva approvazione da parte della Regione Basilicata, a carico del consorzio di bonifica; il tutto previo concerto a cura degli enti locali (Comuni, Province e Comunità Montane sono titolari delle competenze e funzioni in materia della difesa del suolo di cui l'attività di bonifica e manutenzione dei canali è una componente. Cfr D. Lgs 112/98 "Bassanini ter");

---

<sup>1</sup> Il "piano di classifica" è lo strumento operativo senza il quale un consorzio di bonifica non può esercitare il potere impositivo in relazione all'addebito dei contributi di bonifica ed i contributi irrigui mancandogli gli indici – ivi previsti e contenuti – con i quali eseguire il riparto delle spese approvate a carico della proprietà consorziata.

- sempre detta legge regionale imponeva al Consorzio di fare la ricognizione dei recapiti in canali consortili dei reflui civili operati dai Gestori del servizio idrico integrato imponendo la applicazione dell'art. 27 della legge 36/94 rimasta sino a quella data inapplicata con grave confusione in ordine alle tassazioni a carico dei cittadini e alle responsabilità in merito alla gestione;

- nonostante gli obblighi imposti dalla legge regionale <sup>2</sup> il Consorzio di Bonifica Bradano e Metaponto nel mentre non avviava il procedimento amministrativo per pervenire alla approvazione del piano di classifica superando il termine di 12 mesi (scadente l'8-9-2002) assegnato dal legislatore regionale per adempiere all'adozione del nuovo piano, continuava – in aperta violazione della prescrizione contenuta dalla normativa regionale sopravvenuta – ad addebitare i contributi di bonifica (codice tributo 660) anche dopo che è scaduto il termine predetto ovvero nel momento in cui lo strumento impositivo di cui disponeva non corrispondeva più alle prescrizioni date dall'ente concedente – la Regione Basilicata – per cui era del tutto privo di efficacia **sicché l'ente di bonifica si sarebbe dovuto astenere assolutamente dall'addebitare contributi di bonifica senza l'intervenuta approvazione del piano: mancata approvazione peraltro dipendente da fatto e comportamento omissivo posto in essere dallo stesso Consorzio di Bonifica Bradano e Metaponto cui incombeva l'onere di provvedere al relativo procedimento amministrativo di adozione** <sup>3</sup>.

- agli inizi del 2005 il Consorzio di Bonifica Bradano e Metaponto, sia pure con estremo ritardo, ha avviato il procedimento amministrativo di adozione e approvazione del nuovo piano di classifica secondo le prescrizioni della legge regionale 33/2001. **Intanto aveva già emesso illegalmente e senza averne il potere i contributi di bonifica negli anni 2003 e 2004 e si apprestava ad emettere quelli del 2005, notificati ai contribuenti tra il luglio e novembre dello stesso anno.**

- stante il diniego – espresso mediante atto deliberativo - di diversi enti locali al nuovo piano di classifica <sup>4</sup> il Consorzio di bonifica ha subito lo stop da parte della Regione Basilicata la quale non ha approvato il nuovo piano di classifica adottato dal Consorzio di Bonifica il quale, pertanto, è rimasto del tutto privo dello strumento legale che gli permette l'esercizio del potere impositivo che gli è assolutamente impedito.

- in data 29.11.2005 il Consiglio Regionale della Basilicata, considerata l'inerzia del Consorzio di bonifica e i gravi riflessi di ordine pubblico economico derivanti dall'inopinata, discrezionale, illegale quanto sistematica e generalizzata azione di emissione di cartelle di pagamento di contributi

---

<sup>2</sup> Si deve tenere conto che i consorzi di bonifica sono enti strumentali della Regione mediante i quali Questa attua la sua politica agricola; pertanto le attività pubblicistiche degli enti di bonifica sono strettamente connesse e assolutamente dipendenti dalle regolamentazioni regionali in materia da cui detto ente non può prescindere essendo un vero e proprio concessionario della Regione.

<sup>3</sup> Cfr. La delibera di Consiglio Regionale della Basilicata numero 52 del 29.11.2006 ove alla premessa, ultimo capoverso, pag. 3, si lamenta proprio che il Consorzio continui ad emettere le cartelle recanti i contributi di bonifica nonostante non abbia approvato il nuovo piano di classifica: siffatto rilievo da parte del Legislatore della L.R. 33 deve essere inteso quale interpretazione della norma (art. 9, L.R. 33/2001) per cui Esso chiarisce che il consorzio non poteva più addebitare i contributi se prima non adottava il nuovo piano di classifica.

<sup>4</sup> I Comuni, ma non solo anche cittadini ed esponenti autorevoli della comunità, lamentavano che le previsioni del piano non erano più conformi alla realtà territoriale evolutasi negli ultimi anni, la mancata previsione della convenzione con i Gestori del servizio idrico integrato così da eliminare l'assoggettamento di immobili ricadenti nel perimetro urbano, la possibilità della gestione diretta della difesa del suolo da parte del Comune e, infine, il mancato concerto con le Province in quanto titolari della programmazione degli interventi di difesa del suolo.

di bonifica, con delibera consiliare 52 approvava un ordine del giorno con cui si impegnava la Giunta a far cessare il comportamento del Consorzio “valutando l’attualità, i presupposti e le condizioni per l’abolizione dello stesso (tributo 660, n.d.a.)”.

### **tenuto conto in fatto**

- che risulta palese ed evidente come il comportamento del Consorzio di Bonifica sia strumentale e tendente a imporre il “fatto compiuto” mediante una azione concertata attuata per un verso continuando l’addebito dei contributi di bonifica in base al vecchio piano di classifica scaduto così da alienare l’opinione pubblica inducendo i cittadini a ritenere che non fosse in atto alcun processo di riforma in materia di bonifica, e per altro verso sul piano dei rapporti con gli enti pubblici mediante la omessa attuazione della novella legislativa (catasto degli scarichi e convenzioni con i Gestori del servizio idrico integrato) o la sua lenta attuazione (in ordine all’approvazione del nuovo piano di classifica). Il tutto in effetti finalizzato a far abortire la riforma e a lasciare inalterato lo *status quo ante* legge regionale 33/2001 per evidenti motivi: i dirigenti del consorzio di bonifica sono consapevoli che il nuovo assetto della bonifica riduce e pregiudica prerogative, funzioni e libertà di azione che l’ente sino a quel momento deteneva.

Tale ipotesi è suffragata dal seguente riscontro *a contrariis*: in conseguenza dell’entrata in vigore della legge 33/2001 il Consorzio avrebbe potuto aprire – ne aveva tutto il diritto, del resto come è avvenuto in modo ordinario in tante altre regioni ove è stato attuato un simile processo di riforma - un tavolo con la Regione Basilicata al fine di ottenere da Essa che, nelle more della approvazione degli atti prescritti dalla legge regionale 33/2001, si facesse carico degli oneri (personale, spese di amministrazione e per fini istituzionali) derivanti dalla entrata in vigore della stessa riforma. In tal modo il Consorzio non avrebbe avuto alcuna necessità di continuare ad addebitare contributi di bonifica peraltro illegittimi. Da ciò risulta come ben altro è lo scopo – non tanto quello di incassare del denaro (che, come abbiamo illustrato sopra, poteva risolvere rivolgendosi alla Regione incassando prima e in modo più lineare e spedito quanto necessario al suo fabbisogno) – per cui il Consorzio continua inopinatamente ad addebitare i contributi di bonifica cioè col fine di esercitare, in un contesto di non applicazione di fatto della riforma medesima, un’influenza sulle Regione e gli enti locali tesa, col “fatto compiuto”, ad indurre alla adozione di assetti normativi ad Esso consorzio favorevoli e non sgraditi come lo sono, invece, alcuni aspetti della legge di riforma 33/2001.

Tutto ciò premesso e considerato, i sottoscritti

### **D e n u n c i a n o**

- il Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto, per la responsabilità oggettiva, ed i dirigenti dello stesso Consorzio di Bonifica, in quanto responsabili dei procedimenti amministrativi, con sede legale in Matera (MT) alla via Annunziatela, civico 64, per i fatti commessi e/o le omissioni sopra esposte o che dovessero emergere in conseguenza delle indagini che Codesta Procura della Repubblica intenderà disporre, che comportino la violazione di norme penalmente rilevanti.

Si chiede, inoltre, la punizione dei colpevoli dei reati che si andranno ad individuare.

A scopo esemplificativo si ritiene sussistere: l'abuso di funzioni pubbliche e di potere anche a fini patrimoniali (per aver addebitato sistematicamente i contributi di bonifica negli anni dal 2003 ad oggi pur non avendone il potere); l'attentato contro i diritti politici dei cittadini e la turbativa delle funzioni dell'assemblea legislativa regionale (per avere ostacolato, frapponendo ritardi ed impedimenti, l'attuazione della riforma approvata dalla Regione Basilicata ed imponendo la conservazione dell'assetto normativo pregresso nonostante le modifiche della riforma regionale); il rifiuto di atti di ufficio (per non avere proceduto allo sgravio delle cartelle di pagamento su richiesta dei contribuenti); la falsità in atti e/o falsità ideologica (realizzate all'atto della approvazione del piano di riparto degli anni 2003, 2004 e 2005 attestando falsamente l'efficacia e validità del "piano di classifica" che per essere vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale 33/2001 non poteva più essere utilizzato).

## **C h i e d o n o**

- provvedersi a sequestro penale del piano di riparto, del ruolo e di tutte le cartelle di pagamento del contributo di bonifica recanti il codice tributo 660 emesse dal Consorzio di Bonifica Bradano e Metaponto per gli anni dal 2003, compreso, agli anni 2004 e 2005 sospendendone con provvedimento generale di natura cautelare e preventiva la riscossione così da evitare che i reati pervengano allo scopo per cui sono stati consumati ed impedire ulteriore nocimento all'ordine pubblico economico.

- di essere notiziati nel caso si disponesse l'archiviazione o di non concedere il richiesto sequestro riservandosi di proporre opposizione a detti provvedimenti.

Fatto in Policoro in data dal 9-12-2005, seguono firme e gli elenchi dei primi contribuenti esponenti. La scrivente associazione si riserva di produrre, man mano che vengono raccolte, le firme dei contribuenti del consorzio che si associano al presente esposto, in fase di sottoscrizione presso i diversi Comuni rientranti nel comprensorio di bonifica.

Distinti saluti